

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI
O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN RAGIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO CON LA FONDAZIONE EX ART. 54-BIS, DEL D. LGS. 165/2001 (C.D.
WHISTLEBLOWING)**

Premessa	2
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Riferimenti Normativi	4
Art. 3 – Abbreviazioni	4
Art. 4 – Ambito di applicazione	4
Ambito soggettivo – I destinatari	4
Ambito oggettivo – La segnalazione	5
La segnalazione anonima	6
La segnalazione di misure ritorsive.....	6
Art. 5 – Responsabilità	6
Responsabilità in caso di ricezione della segnalazione	6
Responsabilità del whistleblower	8
Art. 6 – Utilizzo dell’istituto del whistleblowing	8
Modalità di segnalazione.....	8
Valutazione del caso e gestione dell’istruttoria.....	9
Archiviazione e conservazione della documentazione.....	10
Art. 7 – Tutela dell’identità del segnalante	10
Art. 8 – Tutela da misure discriminatorie o ritorsive	11
Art. 9 – La giusta causa di rivelazione	12
Art. 10 – La denuncia del danno erariale.....	13
Soggetti tenuti all’obbligo di denuncia	13
Presupposti delle denunce	14
Contenuto delle denunce	14
Tempi delle denunce	14
Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi	15
Art. 11 – Iniziative di sensibilizzazione	15
Art. 12 – Azione del RPCT a seguito di analisi delle segnalazioni	16
Allegati	16

Premessa

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Tale intervento normativo, volto a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tiene conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione ONU di Merida e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo) sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.

La Legge n. 190/2012 ha introdotto un apposito strumento per facilitare la segnalazione, da parte dei dipendenti pubblici, di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, già presente in atti internazionali quali la Convenzione O.N.U. contro la corruzione del 2003, il cui art. 33 prevede per gli Stati Parte la facoltà di introdurre nei propri ordinamenti giuridici le misure per proteggere da qualsiasi trattamento ingiustificato le persone che segnalino alle autorità competenti, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati di corruzione.

Le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni (whistleblower) di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, aggiunto dall'art. 1, c. 51, della L. 190/2012.

La richiamata legge ha inserito all'interno del D. Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" l'art. 54-bis rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", a protezione del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dalla L. n. 114/2014 «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni provenienti da altre amministrazioni pubbliche, oltre che dal proprio interno.

Nel 2015 ANAC ha pubblicato le prime linee guida in materia per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sulle modalità da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

Tale documento è servito anche per evidenziare gli ambiti in cui risultava più urgente un nuovo intervento normativo, tra questi l'ampliamento dell'istituto al soggetto privato in controllo pubblico e agli enti pubblici

economici, nonché a ulteriori figure professionali (consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo e collaboratori di imprese fornitrici) dell'amministrazione pubblica.

L'ultima riforma dell'istituto si deve alla legge n. 179 del 30 novembre 2017 «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», che recepisce i rilievi espressi da ANAC e razionalizza la materia. In particolare:

- riscrive integralmente l'art. 54-bis D. Lgs. 165/2001
- prevede per la prima volta specifiche misure anche nel settore privato
- contiene una nuova disposizione comune alle segnalazioni effettuate sia nel settore pubblico, sia nel settore privato. Si tratta di una clausola di esonero dalla responsabilità (ex artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (ex art. 2105 c.c.).

L'ANAC, da indicazione normativa (Legge n. 179/2017), ha adottato con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, a sostituzione di quelle del 2015, nuove Linee Guida “*Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D. Lgs. 165/2001 c.d. whistleblowing*”, che contengono indicazioni utili per i potenziali segnalanti e sono altresì volte a consentire alle organizzazioni di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento è stato redatto al fine di definire e documentare le modalità adottate dalla Fondazione in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D. Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowers).

L'istituto del whistleblowing è espressione di senso civico e può contribuire concretamente ad innalzare la soglia etica e di attenzione ai valori della legalità del dipendente. Per tale motivo rappresenta uno dei punti cardine della strategia di prevenzione della corruzione della Fondazione.

Il *whistleblower* si riferisce a **tutte le segnalazioni pervenute da parte di un dipendente della Fondazione che riguardano condotte illecite, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.**

Nel presente Regolamento sono specificate le modalità in essere presso la Fondazione per effettuare le segnalazioni sia in termini di contenuti minimi da garantire sia in termini di strumenti da utilizzare e sono fornite alcune indicazioni a chiarimento della materia.

Art. 2 – Riferimenti Normativi

- D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 54-bis, rubricato *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*.
- L. n. 114 del 11 agosto 2014 *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*.
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla *Protezione dei Dati Personali* e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
- L. 179 Legge 30 novembre 2017, n. 179 *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*.
- Delibera n. 690 del 1 luglio 2020 di ANAC *Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001*.
- Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ANAC *Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D. Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*.

Art. 3 – Abbreviazioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

PA: Pubblica Amministrazione

PTPCT: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

RPCT: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari

Art. 4 – Ambito di applicazione

Ambito soggettivo – I destinatari

L'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela:

- di tutti i dipendenti della Fondazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato

- dei collaboratori, a qualunque titolo sia il rapporto di lavoro intercorrente con la Fondazione (autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione)
- dei lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione;
- dei collaboratori incaricati, in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza dell'Ente.

Ambito oggettivo – La segnalazione

La segnalazione a cui si riferisce il presente Regolamento:

- deve avere ad oggetto condotte illecite o irregolarità inerenti l'attività della Fondazione;
- deve essere venuta a conoscenza del segnalante in ragione del proprio rapporto di lavoro con la Fondazione;
- deve essere effettuata nell'interesse all'integrità della Fondazione e della sua immagine;
- deve essere inoltrata al RPCT.

Il contenuto della segnalazione deve garantire la **presenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e a consentire la comprensione dei fatti**. Devono essere chiare le circostanze di luogo e tempo in cui si è realizzato il fatto, la descrizione e ogni elemento utile all'identificazione del soggetto segnalato. Eventuale documentazione da allegare alla segnalazione deve essere appropriata e a completamento; non può sostituire la segnalazione.

In generale, ai fini delle segnalazioni rilevano **non solo quelle situazioni che configurano reati** di corruzione (art. 318, 319 e 319 ter, 319 quater del Codice Penale) o danno erariale (*cf.* art. 10), ma **anche** quelle in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino **comportamenti impropri e scorretti** di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Possono formare oggetto di segnalazione sia le azioni, sia le omissioni e le attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga "ragionevolmente" verificabili in presenza di determinati elementi precisi e concordanti. A titolo meramente esemplificativo, ANAC cita casi di sprechi, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Il concetto di condotta illecita, pertanto, è ampio e comprende sia illeciti penali che civili e amministrativi, azioni che possono comportare danni all'immagine e patrimoniali alla Fondazione ovvero violazioni al Codice di Comportamento.

La segnalazione non può riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni, vendette o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa; segnalazioni di questo genere non saranno prese in considerazione comprese quelle già di dominio pubblico e le notizie prive di fondamento o fonte di mero "pettegolezzo".

La segnalazione anonima

Obiettivo dell'istituto del whistleblowing è quello di offrire la massima tutela del dipendente pubblico che faccia emergere condotte illecite con la propria segnalazione, su tutto **la riservatezza dell'identità**.

La tutela ex art. 54bis del D. Lgs. 165/2001 opera, pertanto, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili.

Il presente regolamento **non si applica alle segnalazioni anonime e a quelle effettuate da soggetti estranei alla Fondazione**. Tali segnalazioni sono comunque valutate dalla Fondazione nell'attività di analisi e controllo "ordinaria".

La segnalazione di misure ritorsive

Per quanto riguarda le comunicazioni di misure ritorsive, la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1) per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Il presente Regolamento recepisce quanto previsto dalla normativa in materia (cfr. art 9).

Art. 5 – Responsabilità

Responsabilità in caso di ricezione della segnalazione

Il soggetto destinatario della segnalazione è il RPCT che, una volta ricevuta, avvia entro 15 giorni l'attività istruttoria interna da concludersi entro 60 giorni. Tali termini procedurali, inerenti un'attività propedeutica all'eventuale avvio dell'azione disciplinare, possono essere estesi solo su adeguata motivazione scritta e non rilevano ai fini dei termini previsti per la medesima azione disciplinare, per i quali si rinvia alle specifiche disposizione legislative in materia.

Il RPCT è il soggetto legittimato a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne l'identità: in Fondazione il RPCT è il custode dell'identità.

Il RPCT è supportato da una funzione di staff, dedicata specificatamente alla materia. Su tale funzione gravano gli stessi obblighi alla riservatezza specifici del RPCT ed è, pertanto, la sola “autorizzata” al riguardo (artt. 4, par.1, n. 10, 29, 32 e par. 4 del Regolamento UE 2016/679).

Se utile, il RPCT può chiedere al whistleblower elementi integrativi o, se strettamente necessario, può acquisire documenti o osservazioni da altri soggetti assicurando di mantenere l’anonimato sulla segnalazione. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali da parte degli eventuali soggetti coinvolti nell’istruttoria.

Il RPCT, con riferimento alle fasi principali dell’analisi e verifica, deve sempre tenere aggiornato il whistleblower.

Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute può comportare per il RPCT la sanzione pecuniaria da parte di ANAC (art. 54-bis, comma 6).

Quella del RPCT è un’attività di **verifica e di analisi**. Non spetta a questa funzione accertare responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Fondazione.

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il RPCT, provvederà a comunicare la segnalazione e l’esito della verifica al Dirigente della struttura di appartenenza dell’autore della violazione segnalata affinché provveda all’adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/01, o, in alternativa, alla trasmissione, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis citato, degli atti all’UPD, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza.

La trasmissione avviene provvedendo ad oscurare i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l’identificazione del segnalante.

Qualora il fatto segnalato sia legato a un Dirigente, il RPCT trasmette gli atti al suo Dirigente sovraordinato, che provvede all’esercizio dell’azione disciplinare e all’assunzione dei provvedimenti di chiusura del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001.

Qualora il sovraordinato verifichi che per il fatto ascrivibile al Dirigente sia applicabile una sanzione superiore al rimprovero verbale, l’esercizio della relativa azione e l’adozione degli atti conclusivi del procedimento disciplinare sono attribuite all’UPD, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4 del D. Lgs. 165/2001.

Il Dirigente responsabile dell'azione disciplinare è in ogni caso tenuto ad aggiornare il RPCT dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione.

Qualora, in relazione alla natura della violazione, sussistano le condizioni di legge, il Dirigente della struttura di afferenza o l'UPD sono tenuti a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPCT e i responsabili di strutture eventualmente interessate.

Qualora l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, la Fondazione provvede a comunicare l'identità del segnalante che è preventivamente avvisato attraverso l'informativa sia cartacea sia informatizzata associata alla segnalazione.

Nel caso in cui il RPCT dovesse trovarsi in posizione di conflitto di interessi, deve immediatamente segnalarlo alla Direzione Generale che provvederà ad indicare all'interno dell'organizzazione la funzione più idonea per competenza e imparzialità a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione.

Il RPCT tiene sempre traccia di tutta l'attività svolta per l'analisi delle segnalazioni e delle decisioni a seguire.

Tutte le segnalazioni devono essere analizzate dal RPCT nella Relazione Annuale e, pur garantendone la riservatezza, essere utilizzate per identificare le aree critiche e le relative misure a rafforzamento del sistema di prevenzione della corruzione nel PTPCT.

Responsabilità del whistleblower

Qualora il dipendente segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, e il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, il dipendente ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p., informandone il RPCT e l'UPD.

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di **segnalazione calunniosa o diffamatoria** ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

E' altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare ogni altra ipotesi di utilizzo improprio e strumentale dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

Art. 6 – Utilizzo dell'istituto del whistleblowing

Modalità di segnalazione

L'Amministrazione mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati due modalità di segnalazione:

- cartacea: tramite un apposito modulo allegato al presente Regolamento e pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo: <https://www.istitutotumori.mi.it/whistleblower-tutela-del-dipendente-della-fondazione-che-segnala-illeciti>.

Il modulo è suddiviso in due sezioni, riferite rispettivamente ai *Dati del segnalante* e ai *Dati e informazioni di segnalazione* che devono essere adeguatamente compilate, al fine di consentire al RPCT di poter compiere le prime verifiche del caso. La segnalazione deve essere circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e, se possibile, individuare con certezza l’autore della condotta illecita o irregolarità.

Il Modulo può essere trasmesso al RPCT:

- mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato (anticorruzione@istitutotumori.mi.it) e accessibile unicamente al RPCT
- mediante il servizio postale, con busta chiusa, indirizzata a Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Responsabile della prevenzione della corruzione – via Venezian 1, 20133 Milano, con la dicitura “*Riservata personale – Whistleblowing*” con le seguenti ulteriori opzioni alternative:
 - ✓ con i dati identificativi del segnalante in chiaro e copia del documento d’identità, siglato con firma autografa
 - ✓ con un’ulteriore busta chiusa, contenuta nella busta, contenente le generalità del segnalante e copia del documento d’identità, siglato con firma autografa
- mediante posta interna, con busta chiusa da consegnare al protocollo del RPCT della Fondazione, con le stesse opzioni alternative di cui al punto precedente.
- Mediante procedura informatizzata: tramite una modalità di registrazione online dei dati e delle informazioni inerenti la segnalazione. La sezione dedicata alla registrazione è disponibile sul sito di Fondazione nella sezione Amministrazione Trasparente Prevenzione della Corruzione, alla voce Whistleblowing (<https://www.istitutotumori.mi.it/whistleblower-tutela-del-dipendente-della-fondazione-che-segnala-illeciti>).
- Mediante procedura informatizzata direttamente all’ANAC, utilizzando le modalità messe a disposizione accedendo al sito istituzionale dell’ANAC e cliccando il link alla pagina dedicata al Whistleblowing (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Valutazione del caso e gestione dell’istruttoria

Acquisita la segnalazione, il RPCT deve valutarla in merito ai requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione cartacea di illeciti;
- produzione di sola documentazione allegata in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- manifesta mancanza di interesse all'integrità della Fondazione;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- contenuto generico e non circostanziato della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione corredata da documentazione non appropriata o incoerente.

In presenza di queste caratteristiche, il RPCT procede all'archiviazione e lo comunica al segnalante. Tali segnalazioni sono comunque valutate dalla Fondazione nell'attività di analisi e controllo ordinaria.

Se la segnalazione è ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria.

La responsabilità del RPCT in merito alla gestione delle segnalazioni nei tempi dovuti sono specificati all'art. 5 del presente Regolamento. Nello stesso punto sono chiarite le responsabilità di tutte le funzioni eventualmente coinvolte dal RPCT o che vengono a conoscenza della segnalazione.

Nel caso in cui, all'esito della verifica, la segnalazione risulti infondata, il RPCT ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

Archiviazione e conservazione della documentazione

Le segnalazioni e i relativi atti istruttori, tutta la documentazione di riferimento e i dati e le informazioni oggetto della segnalazione sono conservati a cura del RPCT in **atti riservati** e conservati in luogo protetto, tali da garantire la massima riservatezza e l'anonimato del segnalante. Sono rispettate altresì le disposizioni in materia di privacy e i tempi di conservazione conformemente alle finalità del trattamento e compatibilmente con quanto previsto dal massimario di scarto in vigore.

Art. 7 – Tutela dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura.

La tutela non riguarda solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. La tutela della riservatezza è altresì garantita attraverso la messa a disposizione della **gestione informatizzata della segnalazione da preferire a quella cartacea** in quanto prevede l'utilizzo di strumenti di crittografia.

In caso di istruttoria con coinvolgimento di altri soggetti, tutti i dati personali devono essere oscurati e va garantita la massima cautela durante la gestione di tutta la pratica. Resta fermo che i soggetti che trattano i dati – RPCT e il personale di altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione - devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali tenuto conto che nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati (es. soggetto cui sono imputabili le possibili condotte illecite).

La segnalazione e la documentazione a essa allegata, inoltre, sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 ed escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 nonché sottratte all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo dietro consenso per iscritto di quest'ultimo. Qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso per iscritto del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi sopra, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

Art. 8 – Tutela da misure discriminatorie o ritorsive

La Fondazione tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali ad esempio: trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc., applicando nei confronti dell'autore di ritorsione o discriminazione le sanzioni disciplinari previste nel CCNL e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).

Ad ulteriore tutela del segnalante, la norma rinvia anche a provvedimenti od omissioni di carattere organizzativo, diversi da quelli menzionati espressamente in precedenza, che comunque producono effetti di discriminazione o ritorsivi nei confronti del medesimo.

In mancanza di intervento dell'Amministrazione a tutela del segnalante le comunicazioni di misure ritorsive devono essere trasmesse ad ANAC da parte del soggetto segnalante interessato e dalle organizzazioni sindacali di appartenenza del segnalante attraverso la modalità con cui si trasmettono le segnalazioni di whistleblowing. Il sistema acquisisce infatti sia le segnalazioni che le comunicazioni di misure ritorsive.

Nel caso pervengano al RPCT, questi offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

Al fine di definire correttamente la circostanza relativa a misura ritorsiva o discriminatoria è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti o irregolarità da parte del dipendente pubblico destinatario della misura; è infatti in relazione a tale segnalazione che è possibile valutare l'intento ritorsivo della misura adottata.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis e di aver subito una ritorsione, l'onere della prova grava su chi ha commesso l'atto che deve dimostrare che le misure adottate non sono in alcun modo collegate alla segnalazione.

Per quanto attiene il procedimento condotto da ANAC, lo stesso si conclude con l'adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la ritorsione o la discriminazione, con un provvedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di aver adottato il provvedimento ritorsivo o comunque del soggetto a cui è imputabile il comportamento o l'omissione ritenuta ritorsiva.

Resta altresì fermo che l'accertamento della nullità di provvedimenti amministrativi e l'ordine di reintegro in caso di licenziamento rimane di esclusiva competenza della magistratura.

Art. 9 – La giusta causa di rivelazione

Tra le tutele riconosciute al segnalante rientra quella per “giusta causa” di rivelazione riferita ai reati di “*rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio*” (art. 326 c.p.), “*rivelazione del segreto professionale*” (art. 622 c.p.), “*rivelazione dei segreti scientifici e industriali*” (art. 623 c.p.). Se la rivelazione dimostra essere finalizzata “al perseguimento dell'interesse all'integrità della P.A. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle Amministrazioni pubbliche e private”, è esclusa l'integrazione dei sopracitati reati.

È escluso altresì, per lo stesso motivo, che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Il diritto del dipendente pubblico di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, discende dalla presenza di alcuni presupposti:

- il segnalante deve agire al fine di tutelare *«l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni»*;
- il segnalante non deve aver appreso la notizia *«in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata»*;
- il segnalante non deve rivelare le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, *«con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito»*; in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni, descritto all'art. 6.

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 c.p.) e dell'art. 2105 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

Art. 10 – La denuncia del danno erariale

Soggetti tenuti all'obbligo di denuncia

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario è presupposto essenziale per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.

La collaborazione da parte dei pubblici apparati è necessaria anche tenuto conto che l'art. 1, comma 3, della Legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver *“omesso o ritardato la denuncia”*, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.

Sono tenuti alla denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti (*sezione giurisdizionale*) i soggetti preposti agli uffici che hanno prodotto l'evento dannoso e, per espressa previsione normativa:

- gli organi di vertice delle amministrazioni (art. 53 RD 1214/1934);
- i Dirigenti responsabili delle strutture amministrative erogatrici di fondi comunitari o degli organismi di controllo della loro gestione in caso di eventuali danni erariali connessi all'utilizzo dei fondi in questione;
- gli organi di controllo per eventuali fatti dannosi per la finanza;
- i Dirigenti responsabili degli *audit* sulla base delle rilevazioni degli *auditor*.

Nei confronti dei dipendenti non apicali si configura un dovere di segnalazione nei confronti dei vertici tenuti alla denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi in caso di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale.

Presupposti delle denunce

Il presupposto perché sorga l'obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica. L'obbligo è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

Il danno, per far sorgere l'obbligo di denuncia, deve essere concreto ed attuale, con esclusione dall'obbligo dei fatti aventi solo potenzialità lesiva.

Contenuto delle denunce

La denuncia deve contenere:

1. l'indicazione del fatto dannoso (descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito evidenziando le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti);
2. l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, può essere indicata una stima. Tale stima dovrà essere effettuata sulla base dei dati dell'esperienza amministrativa nel settore, oppure l'amministrazione potrà fornire, se in condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.);
3. l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere presuntivamente imputato l'evento lesivo (si tratta tuttavia di un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi come ad es. nel caso di condanne penali); facoltativa è altresì la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di questi ultimi.

Tempi delle denunce

La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione. Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria, l'acquisizione di ulteriori elementi.

La denuncia deve essere anche completa; una denuncia priva di completezza, per quanto immediata, dilata comunque i tempi per l'effettiva azionabilità della pretesa risarcitoria.

Nei casi in cui i fatti che possano comportare responsabilità contabile vengano a conoscenza dell'amministrazione, a causa di iniziative assunte dall'Autorità giudiziaria penale, l'amministrazione - che, peraltro, indipendentemente dalle iniziative assunte in sede penale, conserva propri autonomi poteri di inchiesta amministrativa – in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell'indagine penale, è tenuta a denunciare immediatamente alla competente Procura presso il giudice contabile, con comunicazione documentata, gli eventi di cui è venuta a conoscenza.

La denuncia, in tali specifici casi, potrà essere inoltrata alla Procura regionale presso la Corte dei Conti “allo stato degli atti” e per quanto consti all'amministrazione, salvo riferire successivamente e in modo più esauritivo sugli sviluppi che la vicenda avrà avuto nella distinta sede penale.

Rimane vincolato per l'Amministrazione l'assolvimento dell'obbligo di denuncia consistente nell'inoltro alla Procura presso la Corte dei Conti territorialmente competente, a cadenza periodica (semestrale), di un sintetico rapporto-denuncia che segnala gli eventi dannosi verificatisi.

Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi

La Fondazione ha facoltà di "costituire in mora", mediante intimazione o richiesta scritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, i responsabili del danno erariale, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione; l'amministrazione ha anche il potere - nelle more di decisioni definitive del P.M. presso il giudice contabile - di assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente per conseguire, in via amministrativa, la rifusione del danno. Tale eventuale circostanza va tempestivamente segnalata al P.M. contabile competente.

L'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma importa il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente - anche in assenza di specifiche sollecitazioni - in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo:

- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall'amministrazione;
- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
- sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale autenticata, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.

Art. 11 – Iniziative di sensibilizzazione

Il RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto del *whistleblowing* mediante la divulgazione sul portale intranet delle finalità dell'istituto e del suo utilizzo, in fase di avvio attraverso una comunicazione mail su “*lista tutti*”, nonché prevedendo una sezione dedicata nel percorso formativo sull'Anticorruzione e la Trasparenza (FAD).

Art. 12 – Azione del RPCT a seguito di analisi delle segnalazioni

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del PTPCT vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, anche e soprattutto in relazione alle Aree di rischio, il RPCT predispone la modifica dello stesso, con adozione di misure preventive ulteriori rispetto a quelle adottate e inserite nel Piano.

Allegati

Allegato 1: Modulo per la segnalazione di condotte illecite